

CASSAZIONE CIVILE

Contraddittorio (integrazione del)

Ricorso (ammissibilità ed inammissibilità)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5081/2006 proposto da:

Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

- controricorrente -

per la revocazione della sentenza n. 28126/2005 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO COLARUSSO;

udito l'Avvocato BOLZANO Giuseppe, con delega depositata in udienza dell'Avvocato DE JORIO Filippo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

Il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo Destro con le sue conclusioni del 25/3/2008 ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La Corte:

CASSAZIONE CIVILE

Svolgimento del processo

Che con ricorso notificato il 2.2.2006 al Comune di Roma Q. A. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 28126, emessa in Camera di consiglio da questa Corte in data 28.10.2005 e depositata il 20.12.2005;

che il Comune di Roma, in data 20.3.2006, ha notificato controricorso; che con ordinanza resa all'udienza del 21.6.2007, depositata il 20.9.2007 e notificata il 27.9.2007, venne disposta da questa Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Q.F., Q.S., Q.G., Qu.Gi. e Qu.Gu., con la fissazione del termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza;

che, nel termine fissato, la notifica è stata effettuata solo a Q.G. e Qu.Gi.;

che le notifiche a Q.F., Q.S. e Qu.Gu., richieste rispettivamente in data 8.1.2007 e 19.11.2007, non sono andate a buon fine, essendo risultati sconosciuti i predetti destinatari agli indirizzi indicati dal richiedente; che in data 20.2.2007, l'Avv. Di Iorio, difensore del ricorrente, ha proposto istanza di proroga/riassegnazione del termine; che detta istanza è stata rigettata dal Presidente Titolare della Sezione con provvedimento del 6.3.2008;

che in data 21.3.2008 il predetto difensore ha chiesto la revoca del provvedimento di cui sopra e che il Presidente Titolare, in data 27.3.2008 ha fissato l'udienza in camera di Consiglio per la discussione del ricorso;

che all'udienza del 3.7.2008 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per incompatibilità di uno dei magistrati componenti il Collegio giudicante;

che è stata fissata l'udienza in camera di consiglio dell'11.11.2008 che il P.G. presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso avendo il ricorrente adempiuto solo parzialmente all'integrazione del contraddittorio;

che il ricorrente ha presentato memoria.

Tanto premesso, la Corte:

CASSAZIONE CIVILE

Motivi della decisione

Il Collegio non ignora il principio - richiamato dal ricorrente nella memoria - (ormai) operante nell'ordinamento come principio generale a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477/2002, n. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005, della c.d. scissione tra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, in forza del quale deve ritenersi che la notificazione si perfeziona, per il primo, nel momento in cui avviene la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tale consegna sia stata tempestiva rispetto al termine in cui la notifica deve essere compiuta, il notificante evita ogni sanzione di decadenza e, nel caso di impugnazioni, di inammissibilità, dovendosi le garanzie di conoscibilità

dell'atto da parte del destinatario e l'esigenza del rispetto dei termini perentori contemperarsi con il diverso interesse del notificante a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest'ultimo sottratta alla sua disponibilità.

Questo principio non può, tuttavia, ritenersi assoluto ed essere applicato meccanicamente ogni volta che la parte che è tenuta ad effettuare una notifica entro un termine stabilito - ovviamente perentorio, come è quello imposto nel caso di specie - consegna tempestivamente l'atto all'ufficiale giudiziario, ma deve, a sua volta, contemperarsi con le esigenze di celerità e ragionevole durata del processo, anch'esse costituzionalmente garantite.

Ne deriva che qualora il notificante sia reso edotto dalla relata che la procedura notificatoria si è conclusa negativamente egli (o se del caso, l'ufficiale giudiziario che sia in grado di provvedere autonomamente, come nel caso in cui apprenda il nuovo recapito) non deve interrompere la procedura medesima ritirando l'atto e richiedendo, dopo la scadenza del termine perentorio, una nuova notifica in luogo o con forme diversi, senza aver ottenuto la proroga del termine, concedibile previa dimostrazione: a) che l'esito negativo della notifica è dovuto a circostanze imprevedibili oppure a lui non imputabili, dovendosi tener presente anche il principio che il termine per l'integrazione del contraddittorio viene concesso non soltanto per iniziare il procedimento di notificazione ma anche per svolgere le opportune indagini circa i luoghi in cui si trovino le persone alle quali l'atto deve essere notificato (Cass. Sez. 1^a, n. 20000/2005).

Ad ogni buon conto, affinché, in deroga ai combinati disposti di cui agli artt. 331 e 153 c.p.c., possa essere assegnato un nuovo termine alla parte che non abbia provveduto alla integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, non è sufficiente che detta parte asserisca - come è avvenuto nella specie - di aver ignorato i domicili dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato ma è necessario che la parte onerata richieda l'assegnazione di un nuovo termine non solo prima della scadenza di quello precedentemente fissato ma anche che dimostri puntualmente l'esistenza di un fatto non prevedibile ed lei non imputabile o, comunque, di non versare in colpa per l'ignoranza o il mancato accertamento del luogo di residenza dei soggetti ai quali doveva essere eseguita la notificazione (Cass. N. 20000/2005 cit. e Cass. 2292/200; Cass. 11072/2003; Cass. 637/2007).

La necessaria presenza di tali presupposti per la concessione di un nuovo termine risiede nell'esigenza di evitare che essa si riduca ad una mera proroga di quello precedentemente fissato, che è espressamente vietata dall'art. 153 c.p.c., ma soprattutto che tale proroga possa essere indefinita nel tempo nel caso in cui, il richiedente, senza fornire alcuna dimostrazione della non imputabilità - nè per dolo nè per colpa - della mancata notifica nel termine prorogato (iniziata, prima che lo stesso scada, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) possa nuovamente evitare la decadenza.

Nel caso di specie, il difensore, ha chiesto di essere riammesso nei termini il 20 febbraio del 2008, pur avendo ricevuto notizia del mancato recapito della citazione a tre dei litisconsorti (risultati sconosciuti all'indirizzo indicato) il 19.11.2007 (prima della scadenza del termine perentorio concesso), quando ancora poteva richiedere altra forma consentita di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e senza fornire alcuna dimostrazione di essere incolpevole rispetto all'esito negativo della prima notifica.

Dalle considerazioni sopra svolte deriva che, il ricorrente non poteva beneficiare dell'applicabilità del principio sancito dal Giudice delle Leggi nè della concessione di un nuovo termine.

Il ricorso, pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 331 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile. Conseguente la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.

CASSAZIONE CIVILE

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre spese fisse, I.V.A., C.P.A. ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009